ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via Roma, 102 - Scala D - 2° Piano - 47921 - RIMINI (RN)
Tel.- Fax: 0541-52231
E.mail: ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it PEC : ordinefarmacistirn@pec.fofi.it

E.N.P.A.F.

A norma dell'art. 21 del DLCPS 233/1946 per tutti gli iscritti all'Albo è obbligatoria l'iscrizione all'ENPAF (Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti – www.enpaf.it) e il pagamento dei relativi contributi. L'età pensionabile, per i diritti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2019 è passata a 68 anni e 9 mesi. Occorrono 30 anni di iscrizione all'Albo, di cui almeno 20 di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista.
Indipendentemente dalla data di iscrizione, ed eventualmente di cancellazione, il contributo ENPAF è dovuto per l'intero anno solare.

REQUISITI RIDUZIONE CONTRIBUTO

Gli iscritti hanno la facoltà di chiedere all'ENPAF la riduzione del contributo (nelle percentuali del 33%, del 50% o dell'85%), solo se si trovano - per un periodo pari ad almeno la metà più uno dei giorni d'iscrizione all'Albo nell'anno solare (almeno 6 mesi e 1 giorno in caso di anno intero) - in una delle seguenti condizioni:

1) **Disoccupato in maniera temporanea ed involontaria (obbligatoriamente e tempestivamente iscritto al Centro per l'Impiego**). La riduzione massima del contributo è dell'85%. La disoccupazione involontaria va certificata; pertanto, gli iscritti all'Albo non occupati devono produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l'impiego. Tale stato può essere mantenuto per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi, dopo i quali la disoccupazione diventa "volontaria" e la quota ENPAF passa al 50%. Si precisa che il Tirocinio Formativo e di Orientamento (stage) non è considerato attività lavorativa, pertanto, per poter richiedere la riduzione del contributo previdenziale o il contributo di solidarietà, è indispensabile iscriversi al Centro Impiego, al fine di poter versare il contributo prescelto in qualità di disoccupato.

2) **esercente attività professionale con rapporto di lavoro dipendente** e soggetto, pertanto, ad altra forma di previdenza obbligatoria versata dal datore di lavoro (INPS). Ad esempio collaboratore di farmacia/parafarmacia, informatore scientifico, borsista presso l'Università. La riduzione massima del contributo è dell'85%;

3) **non esercente la professione di farmacista**: disoccupato in maniera volontaria (senza iscrizione al Centro per l'Impiego) oppure esercente un'attività che non sia professionale. La riduzione massima del contributo è del 50%;

4) **pensionato ENPAF non esercente la professione di farmacista**. La riduzione massima del contributo è dell'85%. Naturalmente, nel caso venga versata una contribuzione annuale ridotta del 33%, del 50% o dell'85%, verrà maturata ed erogata una pensione proporzionata all'importo pagato.

NON hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF:

- i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n.362/1991, i collaboratori d'impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia;
- i titolari di parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori d'impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia;
- attività svolta in regime co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

PER COLORO CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA A PARTIRE DALL'ANNO 2004 EVENTUALE SCELTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Solo al lavoratore dipendente che esercita attività professionale (quindi iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, es. INPS) **e al disoccupato involontario (disoccupazione certificata con iscrizione al Centro Impiego) che non intendono maturare una pensione, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA". Per il disoccupato è pari a circa € 100,00; per il dipendente esercente la professione è di circa € 200,00**

Mentre la contribuzione ridotta di cui sopra è valida ai fini pensionistici, la contribuzione di solidarietà è a fondo perduto, non matura pensione e non è fiscalmente deducibile, mentre lo sono le quote di assistenza e maternità. Nel periodo in cui il soggetto versa il contributo di solidarietà matura, tuttavia, l'anzianità di iscrizione.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI RIDUZIONE CONTRIBUTO

I nuovi iscritti del 2025 possono presentare la domanda di riduzione entro il **30/09 dell'anno successivo a quello di prima iscrizione.**
I bollettini per la riscossione dei contributi vengono inviati dall'ENPAF entro il 30 giugno dell'anno successivo all'iscrizione, **all'indirizzo PEC del Farmacista.** Il farmacista nuovo iscritto che non abbia ancora richiesto la riduzione, perché ha ancora tempo per farlo, riceverà i bollettini con due anni di contribuzione previdenziale a quota intera. Se nel diritto può ancora chiedere la riduzione nei termini indicati ed ottenere l'invio di bollettini con gli importi contributivi ridotti, ignorando così i bollettini che ha ricevuto in precedenza.
Successivamente le scadenze si regoleranno con la singola quota di competenza dell'anno.

La richiesta della contribuzione ridotta o del contributo di solidarietà va redatta su apposito modulo scaricabile da internet (www.enpaf.it) o ritirabile presso la segreteria dell'Ordine ed è da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC, **da parte dell'iscritto direttamente all'ENPAF entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo. Pertanto un neo-iscritto nell'anno 2025 avrà tempo per regolarizzare la propria posizione ENPAF fino al 30 settembre 2026.**
Tuttavia, poiché i neo-iscritti ricevono la richiesta di pagamento dell'ENPAF nell'anno seguente (nel nostro caso 2026), comprensiva della quota relativa al I^ anno di iscrizione e della quota per l'anno 2026, **questo Ordine consiglia di comunicare la propria scelta entro l'anno di iscrizione (fine 2025).**
Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione, il termine è perentorio e il suo superamento comporta l'attribuzione della quota intera per almeno un triennio (l'anno di prima iscrizione e i due successivi).

Se la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato, l'iscritto al termine del rapporto deve inviare comunicazione all'ENPAF per evitare che l'aliquota contributiva venga portata a quota intera.
Per tale motivo è necessario inviare nuova domanda di riduzione ogni volta che la propria situazione lavorativa subisce una variazione (ad esempio il passaggio dallo stato di disoccupazione a quello lavorativo e viceversa, il cambiamento di datore di lavoro, la fine o il rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato, …) preferibilmente entro il termine di pochi giorni o, al massimo, entro il 30 settembre di ogni anno (entro il 31 dicembre solo se le condizioni per beneficiare della riduzione si verificano successivamente al 30 settembre). Se alla scadenza di un contratto a termine l'iscritto non invia nuova richiesta secondo la nuova situazione, l'Enpaf imporrà d'ufficio il contributo intero.

Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

Per dimostrare lo stato di disoccupazione è indispensabile - immediatamente ogni volta che si termina un lavoro - iscriversi al Centro per l'Impiego competente per zona come farmacista in cerca di occupazione e farsi rilasciare il relativo certificato di disponibilità lavorativa.

Ricordarsi di inviare entro la data stabilita la domanda di riduzione del contributo con la documentazione che certifica o la disoccupazione oppure il rapporto di lavoro dipendente (per la modulistica rivolgersi all'Ordine). Per ulteriori informazioni o modulistica potete collegarVi al sito dell'ENPAF: www.enpaf.it

EMAPI (ENTE DI MUTUA ASSISTENZA PER I PROFESSIONISTI ITALIANI)

CON L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE E, DI CONSEGUENZA, ALL'ENPAF, SI ADERISCE AUTOMATICAMENTE E GRATUITAMENTE AD EMAPI, con cui l'ENPAF ha stipulato una convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta. Le prestazioni erogate in favore dei beneficiari sono:

- **ASI – Assistenza Sanitaria Integrativa** – Garanzie A e A1 copre le spese relative a grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, prevede prestazioni extraospedaliere di alta diagnostica e di terapia.
- **LTC – Long Term Care** consiste nell'erogazione di una rendita mensile vita natural durante nei casi di non autosufficienza.
- **TCM – Temporanea** caso morte copertura assicurativa che prevede l'erogazione di un capitale in caso di morte dovuta a qualsiasi causa.

Requisito generale di accesso alle prestazioni di EMAPI è **la regolarità contributiva ENPAF** del richiedente che deve essere in regola con la contribuzione posta in riscossione nell'anno della domanda e non deve avere una morosità pregressa, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Tutti gli iscritti che hanno in attivo la Garanzia di base A (INCLUSA NEL CONTRIBUTO ENPAF), hanno la facoltà di attivare - con oneri a proprio carico - le opzioni B SMART e B PLUS.
Le garanzie B prevedono una serie di prestazioni aggiuntive come, ad esempio, il rimborso di spese effettuate per ricoveri per patologie meno gravi e non comprese nella Garanzia A, per interventi chirurgici ambulatoriali, day hospital, per accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure fisioterapiche, check-up, prevenzione dentaria. È possibile estendere queste coperture integrative al proprio nucleo familiare.

Per ulteriori informazioni sul regolamento e la modulistica utile per le richieste di rimborso è consultabile il sito web di EMAPI www.emapi.it. Contatti e numeri utili: Telefono – 06/44250196 – 848 88 11 66 - Fax – 06/44252624 - E-mail – info@emapi.it

SCHEDA PERSONALE ISCRITTI

Ogni iscritto la possibilità di consultare la propria scheda personale accedendo al sito dell'Ordine: www.ordinefarmacistirimini.it nella sezione ISCRITTO, dove potrà controllare ed aggiornare i propri dati personali.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.)

E' obbligatoria la formazione continua per tutti gli operatori sanitari, (indipendentemente dall'attività svolta) prevista da numerosi disposizioni normative: D.Lgs 502/1992, D.L. 138/2011, DPR 137/2012, che al comma 1, in particolare, prevede che la violazione costituisce un illecito disciplinare, espressamente inserita nell'art. 11 del nuovo testo del Codice Deontologico del farmacista.
Il mancato assolvimento degli obblighi formativi, previsti anche dal Codice Deontologico, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, inciderà sull'efficacia della copertura di polizze assicurative per la responsabilità civile (dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia di tali polizze verrà condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale).

L'anagrafe nazionale dei crediti ECM è gestita dal **Co.Ge.A.P.S.** (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie): tutti i professionisti sanitari - tramite l'iscrizione all'Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. (accesso con SPID/CIE - link: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot) - possono verificare e gestire la propria situazione ECM nei diversi trienni formativi, l'esito delle istanze di riconoscimento di formazione individuale, gli eventuali esoneri ed esenzioni.

L'anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale. Si evidenzia che molti crediti ECM relativi a partecipazioni a corsi ECM sono visibili in banca dati dopo molto tempo dall'ottenimento dell'attestato. Il Provider del corso ha tempo 90 giorni per comunicare al CO.Ge.APS l'elenco dei sanitari che hanno ottenuto i crediti. Il CO.Ge.APS impiega qualche mese per caricare sul sito tali dati.

Evidenziamo, inoltre, che il Co.Ge.A.P.S. ha attivato un Call Center per rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari, sia per fornire soluzioni ad eventuali quesiti sul funzionamento della banca dati del Consorzio, sul sistema ECM e sulla relativa normativa, sia per la compilazione del Dossier Formativo. Il numero da comporre è 06/36000893. È stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato, ecm@cogeaps.it , per offrire un supporto ulteriore. **Le informazioni relative alla normativa ECM sono reperibili sul sito istituzionale del Co.Ge.A.P.S. (http://www.cogeaps.it).**

La Federazione mette a disposizione di tutti i farmacisti corsi formativi, completamente gratuiti e senza alcuna sponsorizzazione, fruibili sulla piattaforma FAD federale www.fadfofi.com. Si evidenzia che, ai sensi della vigente normativa in materia ECM, **l'aggiornamento delle conoscenze e competenze professionali costituisce un preciso obbligo giuridico e deontologico per tutti i farmacisti iscritti all'Albo, e che il mancato adempimento dell'obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile**. **Clicca qui** per maggiori informazioni

CREDITI FORMATIVI TRIENNIO 2023-2025: 150 crediti

L'obbligo formativo standard di tutti gli iscritti è di 150 crediti per il triennio 2023-2025. **I nuovi iscritti sono esentati dall'acquisizione di crediti ecm per il primo anno di iscrizione. Il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e di iscrizione all'Albo. Eventuali crediti acquisiti nel primo anno di iscrizione all'Albo non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo.**

Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il professionista deve acquisire **almeno il 40%** del proprio fabbisogno formativo triennale **con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati**. (Sia FAD che Residenziali). La costruzione del Dossier Formativo, grazie all'intervento Fofi, consente la riduzione di 30 crediti a Triennio.

Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per esempio:

- Attività di docenza, relatore, tutor in corsi accreditati ECM, formazione individuale, autoformazione (lettura di riviste scientifiche, lettura del giornale FOFI "Il farmacista on line, partecipazione eventi, assemblee, organizzati dall'Ordine dei Farmacisti di Rimini e da FOFI es. FarmacistaPiù): i crediti maturati con queste attività non possono superare il limite del 20% del debito formativo individuale triennale.

- Tutoraggio pre-laurea (viene assegnato 1 credito ogni 15 ore di tutoraggio svolto: 900 ore di tirocinio equivalgono a 60 crediti)

ESONERO: L'esonero è una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale di cui si può beneficiare in caso di partecipazione a corsi universitari e di formazione nell'ambito delle attività attinenti alla professione di farmacista (es. corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno). Eventuali crediti acquisiti nei periodi di esonero sono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale. L'esonero è calcolato, per ciascun anno di frequenza, come riduzione di un terzo dei crediti previsti per quel triennio ed è riconosciuto a seguito di istanza del farmacista, prodotta utilizzando l'apposito modello predisposto.

ESENZIONE: L'esenzione costituisce una riduzione dell'obbligo formativo pari a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale (es. per malattia, maternità, aspettativa, Pensionamento), attestata o autocertificata dal farmacista utilizzando l'apposito modello predisposto. Se l'esenzione coincide con l'intero anno solare la riduzione è di 1/3 dell'intero obbligo formativo triennale, pari ad un massimo di 50 crediti. I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.
Nel congedo maternità rientra la maternità obbligatoria ed eventuale maternità a rischio (max 6 mesi); la riduzione viene calcolata sul periodo effettivo di astensione oltre ai periodi di interdizione prorogata per mansioni incompatibili con il puerperio, laddove applicabili ed effettivamente fruiti.
Nel congedo parentale rientra la maternità facoltativa (max 6 mesi, la riduzione viene calcolata sul periodo effettivo di astensione). In nessuno dei due casi sopracitati potranno essere compresi periodi di ferie e/o permessi per allattamento e le esenzioni possono essere inserite al termine dell'astensione lavorativa.
In maternità si possono liberamente acquisire crediti salvo però considerare che in caso di richiesta di esenzione per quel periodo i crediti acquisiti non verranno conteggiati. Pertanto, se vengono maturati crediti ECM nel periodo di esenzione questi crediti non rientrano nel conteggio perchè presente un'esenzione

(firma dell'interessato per presa visione della nota informativa)

Data: _____